

# Ripensare il diritto allo studio universitario

firenze 10 novembre 2011

Nadia Garuglieri

responsabile della segreteria del coordinamento della commissione IX della  
Conferenza delle Regioni e PP.AA

## ***LA COSTITUZIONE DEFINISCE LO STUDIO COME UN DIRITTO***

### ***Art. 3***

*tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinione politiche, di condizioni personali e sociali*

*E' compito della repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese*

### ***Art 34***

*La scuola è aperta a tutti*

*L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita*

***I capaci e meritevoli***, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

## IL DIRITTO ALLO STUDIO COME E' ASSICURATO

- **L. 390/91 Norme sul diritto agli studi universitari.**
- **Dpcm 9 aprile 2001 Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, a norma dell'art. 4 della L.2 dicembre 1991, n. 390.**
- Le norme definiscono, tra l'altro, le condizioni di merito, le condizioni economiche per l'accesso alla borsa di studio e/o servizi.
- “.....Qualora una regione o una provincia autonoma preveda, sulla base delle risorse disponibili, che non sia possibile concedere i benefici di cui all'art. 2, comma 1, a tutti gli studenti idonei al loro onseguimento, può procedere alla definizione di graduatorie ....(art. 4 DPCM)

**Fattispecie:**

**Idonei non beneficiari .....DIRITTO NON ESIGIBILE**

## ART 5

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi finalizzati a riformare il sistema universitario per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

d) revisione, in attuazione del titolo V della parte II della Costituzione, della **normativa di principio in materia di diritto allo studio, al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale** che limitano l'accesso all'istruzione superiore, **e contestuale definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP)**

6. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera d), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

**a) definire i LEP, anche con riferimento ai requisiti di merito ed economici, tali da assicurare gli strumenti ed i servizi, quali borse di studio, trasporti, assistenza sanitaria, ristorazione, accesso alla cultura, alloggi,** gia' disponibili a legislazione vigente, per il conseguimento del pieno successo formativo degli studenti dell'istruzione superiore e rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e personale che limitano l'accesso ed il conseguimento dei piu' alti gradi di istruzione superiore agli studenti capaci e meritevoli, ma privi di mezzi;

b) garantire agli studenti la piu' ampia liberta' di scelta in relazione alla fruizione dei servizi per il diritto allo studio universitario;

## COSA SONO I LIVELLI ESSENZIALI DI PRESTAZIONI (LEP)

*1° art. 117 della Costituzione, comma 2, lettera m*

*lo Stato ha potestà legislativa esclusiva in materia di  
"determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni  
concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti  
su tutto il territorio nazionale".*

## I LEP nelle norme su federalismo

### L. 42/2009 - Art. 8 c. 1

Let. b) Le spese riconducibili ai LEP regionali sono determinate nel rispetto dei **costi standard** associati ai livelli essenziali delle prestazioni fissati dalla legge statale in piena collaborazione con le Regioni e gli enti locali, da erogare **in condizioni di efficienza e di appropriatezza**

**lett.c) definizione delle modalità per cui le spese ... sono finanziate con il gettito, valutato ad aliquota e base imponibile uniformi, di tributi propri derivati di cui art. 7 , comma 1, l. b, n. 1 (istituiti e regolati da leggi statali, il cui gettito è attribuito alle regioni), dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, e della compartecipazione regionale all'IVA nonché con quote specifiche del fondo perequativo, in modo tale da garantire nelle predette condizioni il finanziamento integrale in ciascuna regione. In via transitoria anche con IRAP**

**D.lgs 68/2011: Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni Art.13**

**Comma 1. ....la legge statale stabilisce le modalità di determinazione**

# LIVELLI ESSENZIALI DI PRESTAZIONI

**Le prestazioni da individuare e i livelli da determinare sono quelli finalizzati a garantire diritti civili e sociali su tutto il territorio nazionale:**


## **1 QUALI PRESTAZIONI**

***Individuare le prestazioni connesse con l'esercizio del diritto allo studio***

## **•2. QUANTE PRESTAZIONI**

***•definire i criteri per stabilire per ciascuna prestazione il livello ritenuto essenziale;***

— *Definizione dei LEP e sostenibilità economica* —



- **Superamento dell'erogazione di finanziamenti su base storica**, attraverso l'individuazione dei LEP e la definizione dei costi standard
- **Necessità di definire LEP e costi standard** che siano **sostenibili economicamente** e che abbiano una **copertura finanziaria** rispetto alle risorse a disposizione

il concetto di livello essenziale deve conciliare l'esigenza di garantire un diritto soggettivo con i limiti derivanti dai vincoli di finanza pubblica;

I lavori della commissione IX della Conferenza delle Regioni e PP.AA.  
Coordinata dalla vicepresidente della Regione Toscana "Stella Targetti"

(Finalità)

**In attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione, il presente decreto detta norme volte a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che di fatto limitano l'uguaglianza dei cittadini nell'accesso all'istruzione superiore e, in particolare, per consentire ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi. A tal fine la Repubblica promuove un sistema integrato di strumenti e servizi per favorire la più ampia partecipazione agli studi universitari**

**2. Le disposizioni contenute nel presente decreto legislativo costituiscono attuazione del titolo V della parte II della Costituzione individuando gli strumenti e i servizi per il diritto allo studio nonché i relativi livelli essenziali (LEP) da garantire uniformemente su tutto il territorio nazionale, nonché per la individuazione dei requisiti di eleggibilità per l'accesso a tali prestazioni.**

## I lavori della commissione IX della Conferenza delle Regioni e PP.AA. Coordinata dalla vicepresidente della Regione Toscana "Stella Targetti"

(DESTINATARI)

1. i **destinatari degli strumenti e dei servizi del diritto allo studio** sono gli studenti iscritti ai corsi di istruzione superiore nella regione o provincia autonoma in cui ha sede legale l'università o l'istituzione di alta formazione artistica e musicale.

I **destinatari dei LEP** sono gli studenti iscritti ai corsi di cui all'art. 1 , comma 1, lettera d) che rispondono ai requisiti di eleggibilità di cui all'art. 7 del presente decreto.

2. nell'erogazione dei LEP previsti dal presente decreto è garantita la parità di trattamento, indipendentemente dalla regione o PP.AA. Di provenienza dei destinatari

3. gli studenti stranieri, gli apolidi e i rifugiati politici usufruiscono degli strumenti e dei servizi di cui al presente decreto secondo le vigenti disposizioni di legge

# I lavori della commissione IX della Conferenza delle Regioni e PP.AA. Coordinata dalla vicepresidente della Regione Toscana "Stella Targetti"

(Strumenti e servizi per il conseguimento del successo formativo)

**Gli strumenti e i servizi per il conseguimento del pieno successo formativo degli studenti dell'istruzione superiore sono:**

**servizi abitativi;**

**servizi di ristorazione;**

**Servizi di orientamento e tutorato**

**attività a tempo parziale;**

**trasporti;**

**assistenza sanitaria;**

**accesso alla cultura;**

**Servizi per la mobilità internazionale**

**altri servizi** definiti dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, dalle università, dalle istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale.

**Per gli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, in possesso dei requisiti di eleggibilità di cui all'art. 7, il conseguimento del pieno successo formativo di cui al comma 1 è garantito attraverso l'erogazione della borsa di studio**

## I lavori della commissione IX della Conferenza delle Regioni e PP.AA. Coordinata dalla vicepresidente della Regione Toscana "Stella Targetti"

(Attribuzione compiti dello Stato, delle regioni e PP.AA., delle università e delle Istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale)

2. **Allo Stato** è riservata la competenza esclusiva in materia di determinazione dei LEP al fine di garantire l'uniformità e l'esigibilità su tutto il territorio nazionale

3. in armonia con quanto previsto dall'art. 117, comma 4 della Costituzione, **le Regioni** esercitano la competenza esclusiva in materia di diritto allo studio, disciplinando e attivando gli interventi volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale per la concreta realizzazione di tale diritto

4. **le Regioni e PPAA** nell'esercizio della loro competenza esclusiva e nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio:

- possono integrare la gamma degli strumenti e dei servizi di cui all'art. 4
- esercitano nelle materie di cui al presente decreto le competenze ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi statuti e delle norme di attuazione, tenendo conto dei LEP

(Definizione dei livelli essenziali delle prestazioni)

1. Al fine di garantire l'erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale la determinazione dell'importo standard della borsa di studio tiene in considerazione le differenziazioni territoriali correlate ai costi di mantenimento agli studi universitari. La concessione delle borse di studio è assicurata a tutti gli studenti aventi i requisiti di eleggibilità .

2. l'importo della borsa di studio è determinata con decreto del Ministro sulla base della rilevazione dei costi di mantenimento agli studi riferiti ai costi delle prestazioni essenziali in modo distinto per condizione abitativa dello studente, relativi al **materiale didattico**, il **trasporto**, la **ristorazione** e l'**accesso alla cultura**, nonché per gli studenti fuori sede, quelli relativi all'**alloggio**

**6. I livelli essenziali delle prestazioni di assistenza sanitaria sono garantiti a tutti gli studenti iscritti ai corsi di istruzione superiore uniformemente sul territorio nazionale. Gli studenti fruiscono dell'assistenza sanitaria di base nella regione o provincia autonoma in cui ha sede l'università o istituzione di alta formazione artistica e musicale cui sono iscritti anche se diversa da quella di residenza. I relativi costi sono compensati tra le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano nell'ambito delle vigenti procedure che disciplinano la mobilità sanitaria.**

## I lavori della commissione IX della Conferenza delle Regioni e PP.AA. Coordinata dalla vicepresidente della Regione Toscana "Stella Targetti"

(Requisiti di eleggibilità per l'accesso ai LEP)

1. **Per l'accesso alle borse di studio** sono definiti i requisiti di eleggibilità con riferimento a criteri relativi al merito e alla condizione economica degli studenti, con decreto .....
  
4. **per gli altri servizi** di cui ....., l'entità e le modalità delle erogazioni, nonché i requisiti di eleggibilità sono definiti dalle Regioni e PP.AA., dalle Università e dagli istituti di alta formazione artistica e musicale per gli interventi di rispettiva competenza coerentemente con quanto previsto per le condizioni economiche dal comma 3 del presente articolo

I lavori della commissione IX della Conferenza delle Regioni e PP.AA.  
(Coordinata dalla vicepresidente della Regione Toscana "Stella Targetti")

(Sistema di finanziamento)

1. Nelle more della attuazione delle disposizioni della legge 5 maggio 2009, n. 42, il fabbisogno finanziario necessario per garantire, attraverso la borsa di studio, i livelli essenziali delle prestazioni a tutti gli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, che presentino i requisiti di eleggibilità di cui all'articolo 7 è coperto con le seguenti modalità:

**- il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, ai sensi dell'articolo 119, comma V, della Costituzione, assegnato in misura proporzionale al fabbisogno finanziario relativo ai LEP**

**- il gettito derivante dall'importo della tassa regionale per il diritto allo studio** istituita ai sensi dell'articolo 3, commi 20, 21, 22 e 23, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificato dal comma 6 del presente articolo;

**2. le Regioni e le PP.AA. Possono prevedere nell'ambito delle risorse proprie, la definizione di requisiti più favorevoli e interventi aggiuntivi rispetto a quelli previsti per i livelli minimi delle prestazioni**

